

ANTICIPAZIONI

ELEONORA DEI-CAS

Le nuove frontiere dell'identificazione personale, tra diritto processuale penale dello straniero e «cultura del controllo»*

Lo scritto esamina quel complesso di modifiche al codice di rito introdotte, con le norme immediatamente precettive della legge 27 settembre 2021, n. 134, al fine di favorire la corretta identificazione dei non *cives*. Dietro a una apparente razionalità, si addensano nubi fosche attorno agli effetti, potenzialmente discriminatori, e alle reali intenzioni che animano il disegno.

Criminal Procedure “for Foreigners” and the Culture of Control: the new rules on identity checks in Italian law.

This Article considers the set of rules on identity checks of suspects from outside the EU or that are stateless, introduced by the so-called Cartabia reform. Even if it seems somewhat rational, one must be concerned about the potential discriminatory effects and question the real intentions that motivated the legislator.

SOMMARIO: 1. Il problema dell'identificazione, tra *error nominis* ed *error personae* nel procedimento penale. - 2. Le modifiche normative introdotte dalla riforma Cartabia. - 3. Le ombre della «cultura del controllo» e del rafforzamento del diritto processuale penale dello straniero.

1. *Il problema dell'identificazione, tra error nominis ed error personae nel procedimento penale.* È di tutta evidenza come, nel procedimento penale, come nel diritto in genere, non possa essere accolta la risposta all'interrogativo shakespeariano «What's in a name? that which we call a rose By any other name would smell as sweet»¹, per il semplice fatto che il nome è un fenomeno giuridico, simbolo dell'identità individuale, regolato da norme di diritto pubblico².

Per quanto riguarda nello specifico la materia processuale penale, l'ascrizione delle corrette generalità alla persona sottoposta a indagini prima, poi imputata e, eventualmente, condannata, è esigenza presidiata da una serie di regole codicistiche tese, da un lato, a far prevalere l'identificazione³ fisica del soggetto

*Lo scritto è destinato alla pubblicazione, con modifiche, sul volume *Dalle indagini all'udienza preliminare. Nuovi tempi e valutazioni prognostiche*, a cura della Prof.ssa Felicioni, all'interno della Collana *Leggi penali tra regole e prassi*, diretta dalla Prof.ssa Del Tufo e dal Prof. Scalfati, edita da Giappichelli.

¹ SHAKESPEARE, *Romeo and Juliet*, Atto II, scena II, versi 43-44.

² Norme che si applicano a tutti i rami del diritto: a riguardo, D'ORAZI, *Error nominis et error personae nel processo penale*, Padova, 2004, 98.

³ DELLA RAGIONE, *Le nuove norme sull'identificazione*, in *La riforma Cartabia. La prescrizione, l'improcedibilità e le altre norme immediatamente precettive*, a cura di Romano-Marandola, Pisa, 2022, 93, fa notare come l'individuazione della persona sia funzione essenziale delle indagini, non essendo possibile formulare una imputazione *ad incertam personam*. Sul tema anche NICOLUCCI, *Identificazione personale*, in *Dig. Pen.*, I, Agg., Torino, 2005, 707. Sui rilievi ai fini dell'identificazione, si vedano

coinvolto - tant'è che, se lo stesso risulta determinato fisicamente⁴, le attività potranno proseguire nei suoi confronti nonostante le incertezze anagrafiche⁵ - ; dall'altro, a correggere eventuali sviste meramente nominative, mediante l'ordinario meccanismo di correzione degli errori materiali (art. 130 c.p.p.). Questo in virtù della circostanza per cui, di frequente⁶, l'errore sul nome sfocia in errore sulla persona⁷, dovendosi pertanto applicare la disciplina (art. 68

ALESCI, *Il corpo umano fonte di prova*, Milano, 2017, 72 ss., e FELICIONI, *Accertamenti sulla persona e processo penale. Il prelievo di materiale biologico*, Lavis (TN), 2007, 85 ss.

Sulla differenza tra individuazione e identificazione, DOMINIONI, sub *artt. 66-68*, in *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, diretto da Amodio-Dominioni, vol. I, Milano, 1989, 409-410, secondo il quale l'*individuazione* dell'imputato è «una delle componenti dell'imputazione e consiste nel determinare, fra una più o meno definita cerchia di individui, la persona a cui è ascritto il fatto di reato e nei confronti della quale, pertanto, è iniziata l'azione penale»; mentre l'*identificazione* è «l'attribuzione all'imputato dei contrassegni che lo accompagnano nell'ordinaria vita di relazione: cognome, nome e le altre generalità necessarie a rendere univoca la sua designazione, quali la paternità, la maternità, il luogo e la data di nascita [...]». Pertanto, l'identificazione «può dirsi che è lo strumento mediante il quale si esprime l'individuazione dell'imputato, che, grazie agli indici di cui la prima consta, è comunicabile nel processo garantendone la determinatezza per il suo intero corso».

⁴ Si veda CORDERO, sub *art. 66 c.p.p.*, in *Codice di procedura penale commentato*², Torino, 1992, 80-81, secondo cui in ordine alla figura dell'imputato, occorre distinguere le due identità: «[u]na, fisica, attiene al corpo e una, artificiale, al nome», sottolineando che «[n]el processo interessa l'identità fisica: che l'autentico nome dell'imputato sia ignoto o dubbio, è circostanza scomoda, perché impone perifrasi o nomi convenzionali, ma non impedisce nessuno degli atti intesi a stabilire se debba essere punito».

⁵ Si allude all'art. 66, co. 2 c.p.p., che stabilisce la priorità dell'identità fisica ai fini della prosecuzione dell'attività, le quali, di contro, sono precluse se manca detta identificazione: in tal senso DELLA RAGIONE, *Le nuove norme sull'identificazione*, cit., 94. Precisa D'ORAZI, *Error nominis et error personae nel processo penale*, cit., 319-320, che la funzione della norma in esame è affermare che le generalità non sono un segno indispensabile, per la identificazione, quando vi siano segni identificativi di altro tipo. In altri termini, l'art. 66, co. 2 c.p.p. avrebbe la funzione precipua di consentire semiosi identificative diverse dalle generalità; fuori dai segni sostitutivi autorizzati, l'imputato è invece da ritenersi non identificato.

Pure in giurisprudenza è stato affermato che «[l]'incertezza sull'individuazione anagrafica dell'imputato è irrilevante ai fini della prosecuzione del processo penale, allorché sia certa l'identità fisica della persona nei cui confronti sia stata iniziata l'azione penale, potendosi pur sempre provvedere alla rettifica delle generalità erroneamente attribuite nelle forme previste dall'art. 130 c.p.p. Ne consegue che, qualora sia certa l'identità fisica della persona nei confronti della quale si procede, ma sorgano dubbi sulle sue esatte generalità, non può essere pronunciata nei suoi confronti sentenza di improcedibilità dell'azione penale per essere ignoto l'autore del fatto, ma è necessario procedere nei suoi confronti previo svolgimento degli opportuni accertamenti sulle sue esatte generalità»: così Cass., Sez. I, 17 novembre 1997, Mansure, in *Cass. pen.*, 1999, 915. In senso conforme, Cass., Sez. III, 22 ottobre 1998, n. 12404, Rv. 212179; Cass., Sez. I, 5 aprile 1996, n. 5945, Rv. 205117.

⁶ Seppure non sia sempre così: si veda DOMINIONI, sub *artt. 66-68*, cit., 410, il quale precisa che un errore di identificazione (cioè l'attribuzione di generalità errate alla persona) non genera necessariamente un errore originario o successivo nell'individuazione dell'imputato.

⁷ D'ORAZI, *Error nominis et error personae nel processo penale*, cit., 122.

c.p.p.) relativa alla seconda, più grave, situazione⁸.

Nell'attuale temperie storica e sociale, quanto precede assume ancora maggiore pregnanza, dal momento che i fenomeni migratori di massa complicano indubbiamente gli accertamenti, allorché a rimanere tra le spire del procedimento penale sia persona priva di documenti, oppure nota con plurimi nominativi. Per quei soggetti coinvolti in differenti procedure in vari Stati, se gli *alias* dovessero poi venire variamente trasfusi nelle condanne emesse all'esito delle stesse, vi sarebbe un problema legato alla conoscibilità dei precedenti penali del soggetto, tale da cagionare ripercussioni ben oltre i confini nazionali. Del resto, la possibilità per uno Stato membro dell'Unione europea di conoscere la storia criminale di un soggetto è evenienza necessaria per consentire all'autorità giudiziaria di quel Paese di trarre dalla condanna pronunciata in altro Stato le medesime conseguenze derivanti da una condanna nazionale, ad esempio, ai fini della contestazione della recidiva o della determinazione della pena⁹.

Occorre allora subito dar conto di come, a livello sovranazionale, e nel quadro di favorire la c.d. «cooperazione informativa»¹⁰ tra i Paesi membri dell'Unione – basilare¹¹ ai fini di assicurare il mutuo riconoscimento¹² –, si fos-

⁸ *Ibid.*, 143, ove si precisa che, anche laddove non sfoci in errore di persona, l'errore di nome viene comunque visto con sfavore dall'ordinamento: infatti, la presenza di un segno errato, nel contesto di un atto di identificazione, rappresenta pur sempre un pericolo per la corretta semiosi di identificazione; nulla esclude, quindi, che in futuro la presenza di un segno erroneo porti ad equivoci o ad errori di persona.

⁹ Lo sottolinea DI PAOLO, *La circolazione dei dati personali e del casellario giudiziario*, in *Cass. pen.*, 2011, 4035.

¹⁰ Sui regolamenti adottati in materia di «cooperazione informativa» (reg. UE 2019/816, oltre ai due regolamenti “gemelli” reg. UE 2019/818 e reg. UE 2019/817), si veda, per tutti, DI PAOLO, *Novità. Verso una nuova architettura di gestione dei dati contenuti nei sistemi di informazione dell'Unione*, in *Cass. pen.*, 2019, 3380 ss. Sulla cooperazione informativa, pure AA.VV., *Cooperazione informativa e giustizia penale nell'Unione Europea*, a cura di Peroni-Gialuz, Trieste, 2009, *passim*.

¹¹ La definisce una «condicio sine qua non per la piena attuazione del principio del mutuo riconoscimento» DI PAOLO, *Il riconoscimento degli effetti della condanna straniera e lo scambio di dati estratti dal casellario giudiziale (dd.lgs. 12 maggio 2016, nn. 73, 74, 75)*, in *Processo penale e regole europee: atti, diritti, soggetti e decisioni*, a cura di Ruggieri, Torino, 2017, 208, alla quale si rimanda anche per l'analisi dei profili storici attinenti allo sviluppo della cooperazione informativa. Analogamente, sottolinea come «la preconditione fondamentale per riconoscere una decisione adottata in un altro Stato membro sia proprio quella di essere a conoscenza della decisione stessa» GIALUZ, *Il casellario giudiziario europeo: una frontiera dell'integrazione in materia penale*, in *Cooperazione informativa e giustizia penale nell'Unione Europea*, cit., 194.

se evidenziata ben presto la necessità di superare le lacune proprie del sistema ECRIS (*European Criminal Records Information System*)¹³, il quale, incardinato sullo Stato di cittadinanza¹⁴, risultava ontologicamente disfunzionale rispetto alla necessità di conoscere fatti commessi da cittadini di Paesi terzi oppure da persone apolidi¹⁵. Questo in quanto, affinché potesse conoscere le condanne pronunciate nei confronti di appartenenti alle categorie soggettive in parola, lo Stato era tenuto a inviare plurime richieste generalizzate, con un notevole aggravio burocratico, che quindi minava l'utilizzo del sistema informatico in discorso.

Veniva pertanto implementato l'ECRIS-TCN (*Third Country National*), me-

¹² Art. 82 TFUE. Sul tema, per tutti, BACHMAIER WINTER, *Il principio del mutuo riconoscimento*, in *Manuale di procedura penale europea*, a cura di Kostoris, Milano, 2022, 363 ss.

¹³ Istituito con decisione 2009/316/GAI del Consiglio del 6 aprile 2009, in applicazione dell'art. 11 della decisione quadro 2009/315/GAI del 26 febbraio 2009, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario. A riguardo, si vedano CIMADOMO, *Il casellario giudiziario*, in «Spazio europeo di giustizia» e *procedimento penale italiano. Adattamenti normativi e approdi giurisprudenziali*, a cura di Kalb, Torino, 2012, 845 ss.; DI PAOLO, *Casellario giudiziario*, in *Cooperazione giudiziaria penale*, a cura di Marandola, Milano, 2018, 997 ss.; EAD., *Il riconoscimento degli effetti della condanna straniera e lo scambio di dati estratti dal casellario giudiziale (dd.lgs. 12 maggio 2016, nn. 73, 74, 75)*, cit., 207 ss.; GALGANI, *Forme e garanzie nel prisma dell'innovazione tecnologica. Alla ricerca di un processo penale "virtuoso"*, Milano, 2022, 16 ss.

Sul d.lgs. 12 maggio 2016, n. 75, che recepisce la predetta decisione 2009/316/GAI, CIMADOMO, *La revisione della disciplina del casellario giudiziale*, in *Le recenti riforme in materia penale. Dai decreti di depenalizzazione (d.lgs. n. 7 e n. 8/2016) alla legge "Orlando"*, a cura di Baccari-Bonzano-La Regina-Mancuso, Milano, 2017, 633 ss.

¹⁴ Si tratta di «un sistema informatico decentrato basato sulle banche dati dei casellari giudiziali di ciascuno Stato membro»: secondo l'art. 3, par. 1, d.q. 2009/316/GAI. A riguardo, DI PAOLO, *Il riconoscimento degli effetti della condanna straniera e lo scambio di dati estratti dal casellario giudiziale (dd.lgs. 12 maggio 2016, nn. 73, 74, 75)*, cit., 236.

Sulle ragioni che hanno sconsigliato l'adozione di un sistema centralizzato, si veda GIALUZ, *Il casellario giudiziario europeo: una frontiera dell'integrazione in materia penale*, cit., 209 ss.

Sul punto, pure STEFANO, *The European Criminal Record: Political Parameters*, in *Towards a European Criminal Record*, a cura di Stefanou-Xanthaki, Cambridge, 2008, 72 ss., spec. 82, ove nota «[e]specially for the Left in Europe and for citizens of the new Member States [...] keeping files on citizens conjures up images of a totalitarian Europe with dictators, secret police forces and informers keeping files on citizens' actions and political/religious beliefs. This lasting memory seems to have created a strong resistance by some political parties and NGOs to moves by the state which recreate the 'filing' of information on individual citizens. Consequently, any proposal for the creation of a new database must pass this psychological test and alleviate any fears concerning the general use of such data. To put it in more precise terms the citizens must be assured firstly that there is a need for such a proposal and secondly that there will not be any misuse of information. In order to satisfy this need attention must be placed on three aspects: contents, access and use of the ECR».

¹⁵ GIALUZ, *Il casellario giudiziario europeo: una frontiera dell'integrazione in materia penale*, cit., 222.

dante il reg. UE 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di Paesi terzi e apolidi e integrare il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari, e che modifica il reg. UE 2018/1726¹⁶. Rispetto al modello precedente, quest'ultimo consente, se non di ottenere direttamente l'informazione in ordine alle precedenti condanne di un individuo, quantomeno di sapere a quale Stato rivolgersi allo scopo, con il conseguente superamento delle richieste plurime.

Su questo sfondo, e al fine precipuo di favorire la cooperazione informativa tra Stati, si inseriscono le disposizioni immediatamente precettive di cui all'art. 2, co. 7-10, della legge 27 settembre 2021, n. 134¹⁷, volte a modificare le regole codicistiche (artt. 66, co. 2; 349, co. 2; 431, co. 1 lett. g) c.p.p., oltre all'art. 110, co. 1-*bis* disp. att. c.p.p.) in tema di identificazione, allorquando l'attività in questione riguardi un apolide¹⁸, una persona della quale è ignota la cittadinanza, un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea ovvero un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea privo del codice fiscale o che è attualmente, o è stato in passato, titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea.

2. *Le modifiche normative introdotte dalla riforma Cartabia.* Già si è anticipato

¹⁶ Su ECRIS-TCN, in dottrina, CAMALDO, *Nuovi strumenti per ampliare e migliorare la cooperazione informativa nell'Unione europea*, in *Proc. pen. giust.*, 2019, 1050 ss.; DI PAOLO, *Novità. Verso una nuova architettura di gestione dei dati contenuti nei sistemi di informazione dell'Unione*, cit., 3380 ss.

¹⁷ In ordine alle quali si vedano DELLA RAGIONE, *Le nuove norme sull'identificazione*, cit., 93 ss.; MAGGIO, *Apolidia e processo penale: nuove norme sulla identificazione dei non cives*, in *La riforma Cartabia*, a cura di Spangher, Pisa, 2022, 214 ss.; NATALINI, *Scheda fotosegnalatica con "Cui", va trasmessa al Pm e al giudice. L'identificazione degli apolidi*, in *La Riforma del Processo Penale. Commento alla legge n. 134 del 27 settembre 2021*, *Il Sole 24 Ore*, Milano-Roma, 2021, 91 ss.; ROSA, *Il processo penale allo straniero: un breve commento a margine della riforma Cartabia*, in *Dir., imm. e cittadinanza*, 2022, 2, 403 ss.; VARRASO, *La "nuova" identificazione dell'indagato-imputato apolide o proveniente da Paesi extra UE*, in *Dir. pen. proc.*, 2021, 1456 ss.

¹⁸ Ovvero, l'individuo privo di qualsiasi cittadinanza, secondo quanto stabilito dall'art. 1 della Convenzione relativa allo *status* degli apolidi, adottata a New York il 28 settembre 1954 dall'Organizzazione delle Nazioni Unite. Sul tema, BISCOTTINI, *Apolidia*, in *Enc. dir.*, vol. II, Milano, 1958, 612 ss.; FERRI, *Diritto UE e apolidia nel contesto dei movimenti migratori: l'anello mancante di una catena debole*, in *www.dpceonline.it*, 19 ottobre 2020, 3145 ss.

Va precisato che, a livello interno, l'art. 1 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) equipara sotto il profilo trattamentale l'apolide al cittadino extracomunitario, salvo che sia diversamente disposto da parte di leggi o Convenzioni internazionali.

in apertura come il codice di rito preveda sia meccanismi di profilassi¹⁹, sia meccanismi correttivi, tali da eliminare gli errori nelle generalità o, peggio, l'errata identificazione fisica, una volta verificatasi.

I congegni preesistenti trovano ora un rafforzamento per effetto della riforma Cartabia, nella misura in cui irrobustiscono i segni identificativi, che si aggiungono alle generalità, nei confronti delle particolari categorie soggettive di cui sopra, in relazione ai quali viene presunta *ex lege* una maggiore difficoltà nell'identificazione²⁰. Per questi soggetti – lo si ribadisce: non solo apolidi, ma anche persone delle quali è ignota la cittadinanza, cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea ovvero cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea privi del codice fiscale o che sono attualmente, o sono stati in passato, titolari anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea –, viene quindi previsto che debba essere riportato, in ogni caso, il CUI (Codice Univoco Identificativo)²¹ della persona nei provvedimenti destinati a essere iscritti nel casellario giudiziale²² (art. 66, co. 2 c.p.p.). Trattasi di un codice alfanumerico, generato automaticamente da AFIS (*Automated Fingerprint Identification System*), sistema automatizzato per l'identificazione delle impronte digitali del casellario centrale d'identità del Ministero dell'Interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, collocato pres-

¹⁹ Dizione utilizzata da D'ORAZI, *Error nominis et error personae nel processo penale*, cit., 300.

²⁰ Secondo NATALINI, *Scheda fotosegnalatica con "Cui"*, cit., 92, la novella in parola avrebbe soltanto positivamente quanto già avveniva da anni nelle *best practices* giudiziarie. A riguardo, pure D'ORAZI, *Error nominis et error personae nel processo penale*, cit., 57-58, il quale, diversi anni fa, specificava che «tutti i segnali *indical*» sono ammessi e talvolta impiegati nel processo penale, facendo l'esempio dell'impronta digitale dell'accusato allegata alla richiesta di rinvio a giudizio: la qual cosa, già allora, non era quindi da ritenersi vietata, ma anzi un accorgimento rientrante utilmente fra le ulteriori indicazioni tese all'identificazione dell'imputato; così come l'allegazione di una foto o del cartellino fotodattiloscopico alla richiesta stessa.

²¹ Si veda l'art. 43 del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti), il quale prevede che «[a]l fine di consentire la sicura riferibilità di un procedimento ad un cittadino di Stato appartenente all'Unione europea, che non abbia il codice fiscale, ad un cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea, ad una persona di cui non è nota la cittadinanza o ad un apolide, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'Interno, sentiti la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, e il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le regole tecniche che consentono, nei casi previsti dal presente testo unico, l'adozione di un codice identificativo attraverso l'utilizzazione del sistema di riconoscimento delle impronte digitali esistente presso il Ministero dell'Interno, come eventualmente modificato o integrato dalla normativa di attuazione prevista dall'art. 34 della legge 30 luglio 2002, n. 189, e successive modificazioni».

²² Al fine, occorre far riferimento all'art. 3 t.u. casellario, ove viene stilato l'elenco tassativo dei provvedimenti suscettibili di iscrizione.

so la Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato, Servizio polizia scientifica, in base ai dati biometrici²³, al prelievo di campioni biologici e dei rilievi dattiloscopici²⁴. Detto codice, legato alla persona in maniera univoca, consente quindi la «sicura riferibilità del procedimento penale all'indagato prima e all'imputato poi»²⁵, a prescindere dall'accertamento corretto del nome, prodromica alla attribuzione certa allo stesso di eventuali provvedimenti pronunciati nei suoi confronti, che debbano essere iscritti nel casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3 del relativo t.u.²⁶.

Insomma, la novella realizza una profilassi rafforzata là dove più di frequente si annida il rischio di errore nell'ascrizione delle corrette generalità, ovvero nei confronti di cittadini di Paesi *extra-UE* o apolidi, o perché privi di documenti, o perché soliti utilizzare diversi *alias*, fin dalle prime fasi del procedimento²⁷, e con conseguenze capaci di ripercuotersi anche dopo il giudicato²⁸. Fino alla modifica normativa, l'identificazione per il tramite di rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici, nonché di altri accertamenti²⁹, rimaneva nella discrezionalità valutativa degli inquirenti: adesso, per l'apolide o il citta-

²³ Tali dati sono definiti dall'art. 4, par. 1, n. 14, reg. UE 2016/679 «dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici».

²⁴ Impronte digitali di cui è ormai riconosciuta l'individualità, a livello internazionale. A riguardo, SPINELLA-SOLLA, *L'identificazione personale nell'investigazione scientifica: dna e impronte*, in *Cass. pen.*, 2009, 428 ss., spec. 432, sull'utilizzo delle impronte, e 433 sul sistema AFIS, a proposito del quale si veda anche BARBATO, *Le banche dati tecnico-scientifiche*, in *Dir. pen. proc.*, 2000, 1661.

²⁵ VARRASO, *La "nuova" identificazione dell'indagato-imputato apolide o proveniente da Paesi extra UE*, cit., 1457.

²⁶ MAGGIO, *Apolidia e processo penale: nuove norme sulla identificazione dei non cives*, cit., 217.

²⁷ Autorevole dottrina ha ritenuto che l'art. 66, co. 2 c.p.p., nel suo testo originario, non fosse applicabile alla fase delle indagini preliminari, facendo leva sulla possibilità di svolgere le investigazioni anche nei confronti di ignoti: si veda, in tal senso, KOSTORIS, sub *Artt. 66-68*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, vol. I, Torino, 1989, 338-339. *Contra*, D'ORAZI, *Error nominis et error personae nel processo penale*, cit., 296 ss. e 317, secondo il quale la disposizione deve trovare applicazione generalizzata anche nella fase investigativa.

²⁸ Il dato viene evidenziato, ad esempio, da MAGGIO, *Apolidia e processo penale: nuove norme sulla identificazione dei non cives*, cit., 217-218. Si vedano gli artt. 667 e 668 c.p.p.: a riguardo, per tutti, D'ORAZI, *Error nominis et error personae nel processo penale*, cit., 368 ss.

²⁹ Tra cui, il più rappresentativo risulta, secondo alcuni, l'esame del dna: DELLA RAGIONE, *Le nuove norme sull'identificazione*, cit., 101; NICOLUCCI, *Identificazione personale*, cit., 711. Sottolinea l'utilità del dna in questo campo, D'ORAZI, *Error nominis et error personae nel processo penale*, cit., 94 e 327. Per tutti, sul tema, FELICIONI, *Accertamenti sulla persona e processo penale. Il prelievo di materiale biologico*, cit., spec. 141 ss.; EAD., *L'acquisizione di materiale biologico a fini identificativi e di ricostruzione del fatto*, in *Prelievo del DNA e banca dati nazionale*, a cura di Scarcella, Padova, 2009, 191 ss.

dino di Paese terzo, divengono doverosi («sono sempre eseguiti»), secondo il disposto dell'art. 349, co. 2 c.p.p. riformulato³⁰, il quale impone poi la trasmissione al pubblico ministero della copia del cartellino fotodattiloscopico da parte della polizia giudiziaria, oltre alla comunicazione del CUI della persona indagata. A riguardo, va precisato che, oltre alla raccolta delle impronte digitali, per i soggetti in discorso si aggiunge sempre anche la foto del volto³¹, la quale è solo eventuale alla stregua del regolamento europeo, né tantomeno è prevista dall'art. 4 del t.u.l.p.s. (né dall'art. 7 del relativo regolamento di esecuzione), che prevede – sebbene con ben altra finalità³² – la sottoposizione a rilievi segnaletici delle persone pericolose o sospette e di coloro che non sono in grado o si rifiutano di provare la loro identità³³.

Alla modifica codicistica viene accompagnata l'introduzione dell'art. 110, co. 1-*bis*, disp. att. c.p.p., in base alla cui odierna formulazione la segreteria acquisisce, al momento della iscrizione del nominativo della persona nel registro delle notizie di reato, i certificati anagrafici, i certificati del casellario nazionale ed europeo, e anche, ove necessario, una copia del cartellino fotodattiloscopico, provvedendo, in ogni caso, all'annotazione del CUI della persona nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. Iscrizione che avviene nell'apposito campo già previsto dal SICP (Sistema informativo della cognizione penale) nel quadro dedicato all'indagato-imputato. Quanto alla acquisizione del cartelli-

³⁰ Merita, tuttavia, sottolineare che secondo D'ORAZI, *Error nominis et error personae nel processo penale*, cit., 304, anche in precedenza si trattava di attività “doverosa” per la p.g., ogniqualvolta risultasse inidonea la raccolta delle mere generalità per l'identificazione.

³¹ VARRASO, *La “nuova” identificazione dell'indagato-imputato apolide o proveniente da Paesi extra UE*, cit., 1458.

³² Secondo COLANGELI, *Identificazione*, in *Dig. pen.*, vol. VI, Torino, 1992, 66, il contrasto sarebbe meramente apparente, posto che l'art. 349 c.p.p. disciplina un atto della polizia giudiziaria, dalle finalità repressive, nei confronti del solo indagato; mentre le disposizioni in materia di pubblica sicurezza hanno obiettivi meno mirati di carattere general-preventivo.

Dà conto della differenza anche LA MARCA, sub *Art. 349*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coordinato da Chiavario, vol. IV, Torino, 1990, 124.

³³ In una nota - quanto risalente - pronuncia, il giudice delle leggi (Corte cost., 27 marzo 1962, n. 30) ha escluso che l'esecuzione dei rilievi segnaletici di cui all'art. 4 t.u.l.p.s. importi l'assoggettamento, fisico o morale, di una persona al potere dell'organo di polizia, con la conseguenza di sottrarre gli stessi dal campo di applicazione dell'*habeas corpus*, anche qualora richiedano una momentanea immobilizzazione della persona per descrivere, fotografare o misurare gli aspetti nelle parti normalmente esposte del corpo, o per consentire la fissazione delle impronte digitali. Il discrimine tra ciò che è tutelato dall'art. 13 Cost. e ciò che non lo è, nel caso di specie, viene ravvisato nel fatto che i rilievi in parola riguardino l'esteriorità della persona, la cui sfera di integrità resta intatta, diversamente dalle ispezioni personali.

no, essa resta nella discrezionalità valutativa della segreteria del P.m.³⁴, come si evince univocamente dalla lettera della legge, essendo doverosa la sola annotazione del codice identificativo. Preme tuttavia evidenziare che il cartellino in questione sarà comunque contenuto nel fascicolo del pubblico ministero, essendo allegato al verbale di identificazione della p.g. e trasmesso al *dominus* della fase preliminare con l'informativa di cui all'art. 347 c.p.p.³⁵, anche nell'eventualità in cui venga iscritta una notizia di reato acquisita in via autonoma dal titolare delle indagini, oppure qualora quest'ultimo disponga l'iscrizione di un nuovo nominativo nel registro mod. 21, o una iscrizione a mod. 21 dal registro mod. 44 o 45³⁶.

Quelle finora descritte, ovvero la formazione del cartellino fotodattiloscopico, l'annotazione del codice identificativo nel registro delle notizie di reato, l'inserimento del primo nel fascicolo delle indagini, sono tutte «attività prepedutiche e indispensabili anche per la corretta operatività dei successivi adempimenti previsti dalla novella»³⁷. Non a caso, è stato oggetto di modifica anche l'elenco dei contenuti del fascicolo per il dibattimento, tale da estenderne la portata pure – sempre che il processo riguardi imputati apolidi o cittadini di Paesi *extra*-UE nel senso sopra specificato – alla copia del cartellino fotodattiloscopico e all'indicazione del CUI, giusta la modifica dell'art. 431, co. 1 lett. g) c.p.p. Dell'incombenza si occuperà il G.u.p., nel contraddittorio delle parti, subito dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio, oppure, nel caso di citazione diretta a giudizio, il P.m.

Qui giunti, non può tacersi che nessuna delle norme di nuovo conio è presidiata da alcuna sanzione processuale, per cui, in caso di omissione, stante il principio di tassatività, non potrebbe che invocarsi la sanzione disciplinare prevista dall'art. 124 c.p.p.³⁸.

Sul piano della concreta operatività poi, sebbene non si tratti di uno sconvol-

³⁴ MAGGIO, *Apolidia e processo penale: nuove norme sulla identificazione dei non cives*, cit., 219; VARRASO, *La "nuova" identificazione dell'indagato-imputato apolide o proveniente da Paesi extra UE*, cit., 1459.

³⁵ VARRASO, *La "nuova" identificazione dell'indagato-imputato apolide o proveniente da Paesi extra UE*, cit., 1459. Dello stesso avviso MAGGIO, *Apolidia e processo penale: nuove norme sulla identificazione dei non cives*, cit., 219.

³⁶ VARRASO, *La "nuova" identificazione dell'indagato-imputato apolide o proveniente da Paesi extra UE*, cit., 1459, richiamando PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TIVOLI, *Linee guida per l'applicazione della legge n. 134/2021*, in www.giurisprudenzapenale.com, 7.

³⁷ Testualmente, VARRASO, *La "nuova" identificazione dell'indagato-imputato apolide o proveniente da Paesi extra UE*, cit., 1459.

³⁸ *Ibid.*, 1460.

gimento radicale, ma semmai della traduzione in legge di prassi già diffuse³⁹, alla novella dovranno essere accompagnati protocolli operativi concreti, destinati, in primo luogo alla polizia giudiziaria⁴⁰, oltre al personale delle procure.

3. *Le ombre della «cultura del controllo»⁴¹ e del rafforzamento del diritto processuale penale dello straniero.* Da quanto fin qui trattato, emerge chiaramente la *ratio* degli innesti normativi: rafforzare, fin da subito, i segni identificativi di quei soggetti che risultano più difficili da identificare mediante il mero ricorso alle generalità, *id est* ai normali «contrassegni personali»⁴². Operazione che darà frutti durante tutto l'arco del procedimento e perfino oltre, dal momento che alcuni errori di persona, emersi dopo il giudicato, sono emendabili attraverso la revisione⁴³.

Sotto un diverso profilo, la compiuta identificazione giova al rintraccio dello straniero/apolide, anche ai fini di evitare la pronuncia di una sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza dello svolgimento del processo (art. 420-*quater* c.p.p.)⁴⁴, istituto che si è succeduto alla previgente ordinanza

³⁹ Lo si è anticipato *supra*. A conferma, si veda PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TIVOLI, *Linee guida per l'applicazione della legge n. 134/2021*, cit., 5.

⁴⁰ PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TIVOLI, *Linee guida per l'applicazione della legge n. 134/2021*, cit., 8. In dottrina, sottolinea il dato VARRASO, *La "nuova" identificazione dell'indagato-imputato apolide o proveniente da Paesi extra UE*, cit., 1460.

⁴¹ Richiamando il titolo di GARLAND, *La cultura del controllo: crimine e ordine sociale nel mondo contemporaneo*, trad. it. di Ceretti, Milano, 2004.

In argomento, e sugli strumenti di sorveglianza di massa, tra molti, DI PAOLO, *"Tecnologie del controllo" e prova penale. L'esperienza statunitense e spunti per la comparazione*, Padova, 2008, 1 ss.; FANUELE, *La localizzazione satellitare nelle investigazioni penali*, Milano, 2019, spec. 5 (in termini di «"globalizzazione del controllo" o [di] "controllo globale"»); NICOLICCHIA, *I controlli occulti e continuativi come categoria probatoria. Una sistematizzazione dei nuovi mezzi di ricerca della prova tra fonti europee e ordinamenti nazionali*, Milano, 2020, *passim*; NOCERINO, *Le intercettazioni e i controlli preventivi. Riflessi sul procedimento probatorio*, Milano, 2018, 327 ss.

⁴² Che CORDERO, *Procedura penale*³, Milano, 2006, 237, identifica con «patronimico, nome, luogo e data della nascita».

⁴³ VARRASO, *La "nuova" identificazione dell'indagato-imputato apolide o proveniente da Paesi extra UE*, cit., 1460. Diffusamente sul tema, D'ORAZI, *Error nominis et error personae nel processo penale*, cit., 368 ss.

⁴⁴ Condivisibilmente, VARRASO, *La "nuova" identificazione dell'indagato-imputato apolide o proveniente da Paesi extra UE*, cit., 1460, sottolinea che «una più corretta instaurazione del processo nei confronti degli irreperibili [...] vede come premessa logico-giuridica l'esatta identificazione dell'accusato».

di sospensione, la quale, negli anni di vigenza, si riferiva prevalentemente proprio a una «moltitudine di stranieri irreperibili, spesso d'incerta identità, solo provvisoriamente transitati sul territorio nazionale»⁴⁵.

Se quanto precede pare condivisibile e auspicabile, si addensano, nondimeno, nubi fosche attorno alle nuove previsioni, non appena si approcci la questione sotto il profilo delle garanzie della persona e, nello specifico, dell'*habeas data*. Si allude al fatto che, con la trasformazione della prassi in legge, per gli individui delle categorie menzionate verranno realizzate mappature informatiche complete, destinate inevitabilmente a implementare forme di riconoscimento facciale⁴⁶. Per convincersi di ciò, è sufficiente la lettura del Capitolato tecnico⁴⁷ del *software* S.A.R.I. (Sistema Automatico Riconoscimento Immagini)⁴⁸, sistema che si basa su algoritmi di elaborazione delle immagini e che permette l'identificazione di un soggetto tramite il confronto tra la foto dell'ignoto con quelle di milioni di soggetti foto-segnalati che compongono le

Per l'analisi del nuovo istituto, introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, si vedano, per tutti, SANNA, *La sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza del processo. Torsioni sistematiche e deficit di garanzie*, in *Discrimen*, 20 marzo 2023, 1 ss.; VARRASO, *Il processo in assenza dell'imputato, in Riforma Cartabia. La nuova giustizia penale*, a cura di Castronuovo-Donini- Mancuso-Varraso, Milano, 2023, 587 ss.

⁴⁵ NEGRI, *Il processo nei confronti dell'imputato "assente" al tortuoso crocevia tra svolgimento e sospensione*, in *Strategie di deflazione penale e rimodulazione del giudizio in absentia*, a cura di Daniele-Paulesu, Torino, 2015, 240.

⁴⁶ Preoccupazione avanzata, a ragione, da MAGGIO, *Apolidia e processo penale: nuove norme sulla identificazione dei non cives*, cit., 217 e 219.

In riferimento all'ordinamento inglese, dubbi di compatibilità tra le banche dati biometriche e i diritti umani, sotto il profilo del rispetto dell'art. 8 C.E.D.U., sono avanzati da MCGREGOR RICHMOND, *Human Rights Compatibility of Biometric Data Retention on Shared UK Database*, in *Crim. law rev.*, 2022, 545 ss.

⁴⁷ MINISTERO DELL'INTERNO, DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA, *Capitolato tecnico. Procedura volta alla fornitura della soluzione integrata per il sistema automatico di riconoscimento immagini S.A.R.I. Lotto n° 1*, leggibile in <https://www.poliziadistato.it/statics/06/20160627-ct-sari-4-.pdf>.

⁴⁸ Sul riconoscimento facciale, si vedano, senza alcuna pretesa di esaustività, BORGIA, *Profili sistematici delle tecnologie di riconoscimento facciale automatizzato, anche alla luce dei futuribili sviluppi normativi sul fronte eurounitario*, in *Leg. pen.*, 11 dicembre 2021, 1 ss.; DELLA TORRE, *Quale spazio per i tools di riconoscimento facciale nella giustizia penale?*, in *Intelligenza artificiale e processo penale. Indagini, prove, giudizio*, a cura di Di Paolo-Pressacco, Trento, 2022, 7 ss.; LOPEZ, *Riconoscimento facciale tramite software e individuazione del sospettato*, in *Pre-investigazioni (Espedienti e mezzi)*, a cura di Scalfati, Torino, 2020, 295 ss.; SACCHETTO, *Face to face: il complesso rapporto tra automated facial recognition technology e processo penale*, in *Leg. pen.*, 16 ottobre 2020, 1 ss.; TORRE, *Nuove tecnologie e trattamento dei dati personali*, in *Dir. pen. proc.*, 2021, 1047 ss.; VALLI, *Sull'utilizzabilità processuale del Sari: il confronto automatizzato di volti rappresentati in immagini*, in *ilPenalista*, 16 gennaio 2019.

banca dati precostituite⁴⁹. A quest'ultimo proposito, il già citato Capitolato tecnico specifica il collegamento esistente tra la banca dati AFIS - a cui si è fatto cenno in precedenza, dal momento che è lo stesso sistema che genera il CUI - e S.A.R.I. *Enterprise* che si serve dei dati presenti nella prima⁵⁰.

Il collegamento esistente tra i due strumenti solleva dunque ancora maggiori perplessità sotto il profilo del rispetto del diritto alla vita privata e individuale, presidiato dall'art. 8 C.E.D.U., con la conseguenza che i dati contenuti⁵¹ (impronte, fotografie, dna) debbano essere utilizzati non soltanto secondo il disposto di legge, per una delle finalità tassativamente indicate nella norma e considerate necessarie in una società democratica, ma anche nel rispetto del principio di proporzionalità⁵².

⁴⁹ Per dare un'idea dell'ordine di grandezza, si veda l'interrogazione parlamentare del 5 febbraio 2020, *Sull'utilizzo da parte delle forze di polizia di sistemi informatici per il riconoscimento facciale*, leggibile in <http://documenti.camera.it/leg18/resoconti/commissioni/bollettini/html/2020/02/05/01/allegato.htm>, ove si dice che, all'epoca, il numero dei cartellini fotosegnalatici presenti in AFIS ammontasse a 17.592.769, rispondenti a 9.882.490 individui diversi. Il sito istituzionale della Polizia di Stato, invece, dà conto del fatto che nel 2022 vi sono stati 894.999 inserimenti di cartellini dattiloscopici nella banca dati AFIS: si veda la notizia *Il 2022 della Polizia di Stato in numeri*, leggibile al link <https://www.poliziadistato.it/articolo/1996642eda8a851be907571692> (per entrambi, ultima consultazione il 5 febbraio 2024).

⁵⁰ Si veda MINISTERO DELL'INTERNO, DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA, *Capitolato tecnico. Procedura volta alla fornitura della soluzione integrata per il sistema automatico di riconoscimento immagini S.A.R.I. Lotto n° 1*, cit., 14, ove viene specificato come inizialmente S.A.R.I. Enterprise dovesse importare l'intera banca dati dei soggetti fotosegnalati (ricavata dai dati presenti in SSA - SottoSistema Anagrafico AFIS -), la quale doveva poi essere periodicamente aggiornata in base ai nuovi inserimenti in AFIS, in modo da mantenere allineati i due sistemi (AFIS e S.A.R.I.). Dell'uso della banca dati AFIS da parte di S.A.R.I. danno conto, in dottrina, DELLA TORRE, *Quale spazio per i tools di riconoscimento facciale nella giustizia penale?*, cit., 32-33; LOPEZ, *Riconoscimento facciale tramite software e individuazione del sospettato*, cit., 299; TORRE, *Nuove tecnologie e trattamento dei dati personali*, cit., 1049, nota 58; VALLI, *Sull'utilizzabilità processuale del Sari: il confronto automatizzato di volti rappresentati in immagini*.

⁵¹ La giurisprudenza della Corte di Strasburgo ha più volte affermato che la conservazione di fotografie, impronte o dna di un soggetto costituisce una ingerenza ai sensi dell'art. 8, par. 1, C.E.D.U.: Corte EDU, Sez. I, 13 febbraio 2020, *Gaughran c. Regno Unito*, in www.echr.coe.int, par. 63 e 70; Corte EDU, GC, 4 dicembre 2008, *S. e Marper c. Regno Unito*, *ivi*, par. 67; par. 84-86 (in relazione alle impronte digitali). Pertanto, la valutazione sulla legittimità di detta ingerenza, ex art. 8, par. 2, dipende dal fatto che la stessa sia prevista dalla legge, per un fine legittimo tassativamente indicato dalla norma (come la prevenzione e la repressione dei reati), necessario in una società democratica, e in modo da assicurare un «*fair balance*» tra gli interessi generali e individuali in conflitto: Corte EDU, Sez. I, 13 febbraio 2020, *Gaughran c. Regno Unito*, cit., par. 96.

⁵² Si veda inoltre il Principio n. 2 - Raccolta di dati, della Raccomandazione n. R (87) 15 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa Tesa a regolamentare l'utilizzo dei dati a carattere personale nel settore della polizia, adottata il 17 settembre 1987, secondo il quale la raccolta di dati a carattere personale a fini di polizia dovrà essere limitato a quanto necessario per la prevenzione di un pericolo concre-

Un diverso motivo di disagio deriva, poi, dal versante soggettivo: dal momento che il perimetro di obbligatorietà delle disposizioni in parola concerne soltanto le persone apolide o provenienti da Paesi *extra*-UE, non sfugge⁵³ che le stesse vadano a rimpolpare il già vasto novero delle norme processuali riservate allo straniero⁵⁴. È chiaro che «non esiste – né potrebbe esistere – una procedura penale dichiaratamente differenziata per lo straniero [sebbene e]sist[ano] [...] svariati istituti, destinati a operare nel procedimento penale che si celebra a carico di tale soggetto, che, complessivamente considerati, evidenziano in modo molto netto la politica seguita nel plasmare questa materia»⁵⁵. Altrettanto chiaro è che non ogni disparità debba necessariamente essere considerata pregiudizievole, se solo si pensa che la pluralità del rito processuale è dato insito, fin da quando si è immaginato un insieme di regole sulla

to o alla repressione di una determinata infrazione penale. Ogni eccezione a tale disposizione dovrà essere oggetto di una specifica disposizione nazionale. Cfr., inoltre, il d.lgs. 18 maggio 2018, n. 51 (Attuazione della direttiva UE 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento dei reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio).

Con particolare riguardo al rapporto tra art. 8 C.E.D.U. e raccolta di dati genetici, si veda FELICIONI, *La prova del dna nel procedimento penale. Profili sistematici, dinamiche probatorie, suggestioni mediatiche*, Milano, 2018, 67 ss.

In generale, sul tema, si vedano BELVINI, *Principio di proporzionalità e attività investigativa*, Napoli, 2022; CAIANIELLO, *Il principio di proporzionalità nel procedimento penale*, in *Dir. pen. cont. Riv. trim.*, 2014, 143 ss.; NICOLICCHIA, *Il principio di proporzionalità nell'era del controllo tecnologico e le sue implicazioni processuali rispetto ai nuovi mezzi di ricerca della prova*, *ivi*, 2018, 176 ss.

⁵³ MAGGIO, *Apolidia e processo penale: nuove norme sulla identificazione dei non cives*, *cit.*, 221.

⁵⁴ A titolo meramente esemplificativo, CAPUTO, *Immigrazione e procedimento penale, Trattato di procedura penale*, diretto da Spangher, vol. VII, t. 1, *Modelli differenziati di accertamento*, a cura di Garuti, Torino, 2011, 529 ss.; CARNEVALE, *Stranieri al processo: meccanismi di esclusione e accertamento penale*, in *Diritti contro: meccanismi giuridici di esclusione dello straniero*, a cura di Giolo-Pifferi, Torino, 2009, 111 ss.; LONATI, *Espulsione amministrativa dello straniero, processo penale e modelli differenziati di accertamento*, in *Giur. cost.*, 2019, 3238 ss.; LORUSSO, *Strappi e scorciatoie nel trattamento processuale del migrante clandestino*, in *Dir. pen. proc. - Speciale Immigrazione 2009, n. 1*, 2009, 50 ss.; MORELLI, *La tutela della libertà personale dello straniero presente sine titolo sul territorio nazionale tra respingimento, espulsione e trattenimento*, in *Diritti contro: meccanismi giuridici di esclusione dello straniero*, *cit.*, 149 ss.; PARLATO, *Aspetti processualpenalistici e dubbi di costituzionalità della legge in materia di immigrazione: figlia di un «giusto processo minore»?», in *Cass. pen.*, 2004, 346 ss.; E. VALENTINI, *La procedura penale per lo straniero: tratti di specialità al ribasso*, in *I migranti sui sentieri del diritto. Profili socio-criminologici, giustavtoristici, penali e processualpenalistici*, a cura di Curimartelloni-Sbraccia-Valentini, Torino, 2021, 297 ss.; VIGONI, *Le norme in tema di immigrazione clandestina*, in *Il processo penale tra politiche della sicurezza e nuovi garantismi*, a cura di Di Chiara, Torino, 2003, 165 ss.*

⁵⁵ E. VALENTINI, *La procedura penale per lo straniero: tratti di specialità al ribasso*, *cit.*, 297.

competenza per materia⁵⁶. Ciò detto, occorre tuttavia prestare la dovuta attenzione alla ragionevolezza delle discipline differenziate, valutando attentamente che non nascondano intenti discriminatori e che non si prestino ad abusi. Passando dal piano delle considerazioni generali a quello qui di interesse, l'aver previsto una "schedatura di massa" per gli stranieri che un tempo si sarebbero chiamati "extracomunitari" e per i soggetti apolidi coinvolti in procedimenti penali non può che suscitare imbarazzi. Certo, si dirà che la disciplina è giustificata dalla frequente mancanza di documenti o dall'incertezza sulla loro vera identità anagrafica⁵⁷. Tuttavia, l'aver generalizzato quei rilievi (art. 349, co. 2 c.p.p.), e, conseguentemente, l'aver previsto che questi debbano *sempre* essere accompagnati per il fotosegnalamento⁵⁸, privando così della discrezionalità valutativa di cui dispongono in relazione alle altre categorie soggettive gli operatori (e che consentiva loro, già prima della riforma, di effettuare i rilievi antropometrici, dattiloscopici e fotografici, se ritenuto necessario ai fini della corretta identificazione⁵⁹), per la diversa provenienza geopolitica, ha un sentore discriminatorio, a cui sembrano sottese – neanche a dirlo – logiche securitarie⁶⁰.

⁵⁶ Sul tema, per tutti, PIZIALI, *Pluralità dei riti e giudice unico*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2000, 971 ss.

⁵⁷ Tant'è che l'art. 349, co. 4 c.p.p., rimasto inalterato, è ritenuto (con una considerazione limitata all'ultimo periodo) norma «forgiata *ad hoc* per gli stranieri» da PAULESU, sub *art. 349 c.p.p.*, in *Codice di procedura penale commentato*⁶, a cura di Giarda-Spangher, 2023, 1684.

⁵⁸ Cfr. PROCURA DISTRETTUALE DELLA REPUBBLICA DI BOLOGNA (Ufficio del Procuratore della Repubblica Giuseppe Amato), *Disciplina sulla compiuta identificazione dell'indagato. La disciplina del nuovo articolo 349, comma 2, c.p.p., modificato dalla legge n. 134 del 2021*, 25 ottobre 2021, in cui si ritiene che il fotosegnalamento strumentale alla predisposizione del cartellino non debba essere ripetuto ogniqualvolta il soggetto – appartenente alle categorie qui in esame – venga sottoposto a rilievi; nel caso, si dice, è sufficiente trasmettere il cartellino già presente in atti, purché riferito con certezza allo stesso. Ciò non vieta, a ogni buon conto, che la p.g. possa decidere di reiterare il fotosegnalamento, se opportuno (ad esempio, qualora la foto risulti datata).

⁵⁹ Preme evidenziare come, già prima della riforma, alcuni avessero riferito l'inciso "ove occorra" anche alle qualità soggettive, in modo tale da riferirlo, tra gli altri, agli apolidi e agli stranieri, nonché «agli zingari privi di documenti e generalmente indicati come "sedicenti"»: così G. ICHINO, *L'attività di polizia giudiziaria*, in *Giurisprudenza sistematica di diritto processuale penale*, diretta da Chiavario-Marzaduri, *Indagini preliminari ed instaurazione del processo*, coordinato da Aimonetto, Torino, 1999, 135.

⁶⁰ Del tema, sebbene da una prospettiva che esula da quella processual-penalistica, si occupa GARGIULO, *Riconoscere o «schedare»? L'identificazione delle persone tra esigenze amministrative, iniziative securitarie e pulsioni razziste*, in *Ragion prat.*, 2018, 507 ss., il quale sottolinea (a p. 509) che «[l']enfasi della sicurezza, particolarmente evidente quando al centro dell'attenzione si trovano questioni come le migrazioni e i comportamenti – reali o presunti – dei "rom", si è rapidamente trasformata in ossessione securitaria. Questa ossessione, con elevata frequenza, si traduce concretamente in un uso escludente delle tecnologie amministrative di identificazione».

Rawisa il venire in essere di un «microsistema processuale del migrante clandestino [...] ispirato a linee di fondo espressione evidente della logica della 'sicurezza pubblica'», LORUSSO, *Strappi e scorciatoie nel trattamento processuale del migrante clandestino*, cit., 51. Più in generale, lo stesso Autore ha dato conto di come anche le norme in materia di immigrazione possano rientrare tra quelle animate da ragioni di sicurezza in LORUSSO, *Sicurezza pubblica e diritto emergenziale: fascino e insidie dei rimedi processuali*, in *Dir. pen. proc.*, 2010, 269 ss.

Di «diritto penale dell'esclusione» primo simbolo del «diritto penale del nemico» parla DONINI, *Il cittadino extracomunitario da oggetto materiale a tipo d'autore nel controllo penale dell'immigrazione*, in *Quest. giust.*, 2009, 131, al quale si rimanda anche per la nutrita bibliografia in tema di diritto penale del nemico (114 ss., note 19-20).